



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 29 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 07/03/2014

Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI ALSENO, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 12 DEL 30.9.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì SETTE del mese di MARZO alle ore 09:00 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
GHILARDELLI MANUEL	ASSESSORE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO ANTONIO MERLI.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 7 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità.

Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. SRURBANI 2014/482

Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI ALSENO, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 12 DEL 30.9.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Alseno ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica al nuovo quadro della pianificazione definito a livello regionale dalla riforma urbanistica operata con la L.R. n. 20/2000, e più di recente con le leggi regionali n. 6/2009 e n. 15/2013, e al nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) in vigore dal 2010, adottando il Piano Strutturale Comunale (PSC) con atto del Consiglio comunale n. 8 del 21.4.2009 sul quale questa Amministrazione ha rilasciato l'Intesa con atto di Giunta n. 199 del 4.10.2013;
- con nota n. 7115 del 1.10.2013 (registrata il 14.10.2013 al prot. prov.le n. 64738) il Comune di Alseno ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi all'adozione, con atto di Consiglio comunale n. 12 del 30.9.2013, del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con alcuni contenuti di pianificazione operativa;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Alseno alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 70393 del 12.11.2013;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alla nota comunale n. 366 del 16.1.2014 pervenuta al prot. prov.le n. 2206 del 17.1.2014, mentre i pareri richiesti sono pervenuti direttamente dalle Autorità ambientali;

Tenuto conto che:

- in base all'art. 33, comma 4bis della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, qualora il RUE contenga la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, esso deve essere sottoposto al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 della citata L.R. n. 20/2000 per i POC;
- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente, all'interno dell'articolato normativo, specifica ulteriormente il ruolo del RUE;
- a tal fine, la verifica istruttoria compiuta dal Servizio Urbanistica e Attività Estrattive ha interessato la disciplina del territorio urbano ed extraurbano rappresentata nelle Tavole RUE 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e regolata dal Titolo VII – *Disciplina urbanistica degli ambiti di PSC* dell'elaborato RUE 2 – *Norme*, nonché gli elaborati RUE 1 – *Relazione*, RUE 6 – *Relazione geologica* e gli elaborati RUE 5 – *Valutazione ambientale strategica – Rapporto ambientale*, rendendo inoltre esplicito che la verifica di conformità sul RUE è stata eseguita nei confronti del Piano Strutturale Comunale oggetto d'Intesa la quale è vincolante per il Comune ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 32 della L.R. 20/2000;
- la Provincia, in base al citato articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità dei contenuti di pianificazione operativa (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di Regolamento, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sullo stesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del RUE con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;

Dato atto, relativamente alla valutazione di sostenibilità, che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come

sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009) le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;

- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;
- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla L.R. n. 20/2000;
- ai sensi dell'art. 5, c. 7, lett. b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei Piani operativi comunali nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- nel caso di specie, il RUE assume la natura di un vero e proprio strumento di pianificazione e pertanto deve essere sottoposto a valutazione ambientale, per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili, secondo le fasi procedurali disciplinate dal citato art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- gli atti comunali con i quali il Regolamento con contenuti di pianificazione operativa viene approvato dovranno dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello stesso e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

Preso atto delle valutazioni acquisite in virtù della richiesta formulata dal Comune di Alseno alle seguenti Autorità competenti in materia ambientale:

- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nota n. 5192 del 24.10.2013 pervenuta al prot. prov.le n. 66871 del 24.10.2013;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, nota n. 15127 del 16.12.2013 pervenuta al prot. prov.le n. 77512 del 16.12.2013;
- Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna, Sezione provinciale di Piacenza, nota n. 9784 del 10.12.2013 pervenuta al prot. prov.le n. 78152 del 19.12.2013;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, nota n. 4125 del 19.12.2013 (determinazione n. 566 del 10.12.2013) pervenuta al prot. prov.le n. 78253 del 19.12.2013;
- Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, nota n. 318775 del 23.12.2013 pervenuta al prot. prov.le n. 78982 del 23.12.2013;
- Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, nota n. 71695 del 20.12.2013 pervenuta al prot. prov.le n. 79515 del 31.12.2013;
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 162 del 10.1.2014 pervenuta al prot. prov.le n. 1737 del 15.1.2014, integrato con nota n. 1694 del 26.2.2014 pervenuta al prot. prov.le n. 12595 del 26.2.2014;

Preso atto infine che:

- dell'avvenuto deposito del RUE con contenuti di POC è stata data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 310 del 23.10.2013 (parte seconda) e che durante il periodo di deposito sono state presentate 14 osservazioni;
- il Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Alseno ha certificato che è stata data comunicazione alle Autorità Militari dell'adozione, con atto comunale, del suddetto RUE;
- il Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Alseno ha altresì certificato che il Regolamento adottato riguarda aree in cui non sussiste il vincolo di consolidamento e di trasferimento degli abitati;

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva del RUE scade il giorno 18.3.2014, tenuto conto che le ultime integrazioni richieste sono pervenute alla Provincia in data 17.1.2014;

Considerato che:

- l'istruttoria svolta dal Servizio Urbanistica e Attività Estrattive ha riguardato solo alcuni contenuti degli elaborati di RUE di cui all'allegato 1 (denominato "Allegato 1 – Alseno, elaborati di RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a compimento della fase istruttoria è stata resa una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare le riserve sui contenuti di pianificazione operativa del RUE in questione come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Alseno, riserve sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo al RUE del Comune di Alseno, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Alseno, parere motivato sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole condizionato all'inserimento degli elaborati PSC9.1 e PSC9.2 del PSC relativi agli aspetti sismici nell'elenco di cui all'art. 2 comma 2 del RUE, ai fini del loro inquadramento in termini di "tavola unica" ai sensi dell'art. 19 della LR 20/2000, per le motivazioni espresse nella riserva n. 19;

Dato atto che:

- in applicazione del principio di leale collaborazione interistituzionale, pur non sussistendo un potere di intervento in capo alla Provincia relativamente ai contenuti meramente regolamentari del RUE, nondimeno le valutazioni che vengono espresse con il presente provvedimento hanno dovuto considerare anche quelle componenti regolamentari del RUE che interagiscono con le componenti strutturali e operative dello strumento urbanistico comunale, tenuto conto dell'obiettivo di garantire un impianto complessivo del nuovo sistema urbanistico comunale coerente e integrato in tutte le sue articolazioni e conforme al quadro normativo statale e regionale oltre che a quello della pianificazione di livello territoriale sovra comunale;
- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7, della L.R. n. 20/2000, applicabili al procedimento di approvazione del RUE in argomento in forza delle disposizioni di cui al comma 4-*bis* dell'art. 33 della medesima legge regionale, il Consiglio comunale di Alseno decide in merito alle osservazioni presentate e adegua il RUE alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
- concluso l'iter di approvazione del RUE, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2004 e dal comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia del RUE approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile il Piano approvato attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, comma 1, e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D.Lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;

- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;

- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPo) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente del Servizio Urbanistica e Attività Estrattive in ordine alla regolarità tecnica;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo, non investendo profili contabili in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Alseno per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve ai contenuti di pianificazione operativa del RUE del Comune di Alseno, adottato con atto del Consiglio comunale n. 12 del 30.9.2013, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Alseno, riserve sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio Urbanistica e Attività Estrattive, parere motivato VAS positivo al RUE del Comune di Alseno, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Alseno, parere motivato sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole condizionato all'inserimento degli elaborati PSC9.1 e PSC9.2 del PSC relativi agli aspetti sismici nell'elenco di cui all'art. 2 comma 2 del RUE, ai fini del loro inquadramento in termini di "tavola unica" ai sensi dell'art. 19 della LR 20/2000, per le motivazioni espresse nella riserva n. 19;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento ai soli contenuti di pianificazione operativa degli elaborati elencati nell'Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 – Alseno, elaborati di RUE"), nonché con riferimento ai documenti di ValSAT;
5. di dare atto che, in applicazione del principio di leale collaborazione interistituzionale, pur non sussistendo un potere di intervento in capo alla Provincia relativamente ai contenuti meramente regolamentari del RUE, nondimeno le valutazioni che vengono espresse con il presente provvedimento hanno dovuto considerare anche quelle componenti regolamentari del RUE che interagiscono con le

componenti strutturali e operative dello strumento urbanistico comunale, tenuto conto dell'obiettivo di garantire un impianto complessivo del nuovo sistema urbanistico comunale coerente e integrato in tutte le sue articolazioni e conforme al quadro normativo statale e regionale oltre che a quello della pianificazione di livello territoriale sovra comunale;

6. di dare atto che, nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Alseno, dando atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 152/2006, l'atto comunale con il quale il RUE verrà approvato dovrà dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, di come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello strumento urbanistico nonché delle misure adottate in merito al monitoraggio;
8. di dare atto che il Consiglio comunale di Alseno, a norma del comma 7 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, applicabile al procedimento approvativo del RUE in argomento in forza del comma 4- *bis* dell'art. 33 della medesima legge regionale, decide in merito alle osservazioni presentate, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 6. del presente dispositivo, e adegua il RUE alle riserve formulate con il presente provvedimento deliberativo ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
9. di dare atto che, a seguito dell'approvazione del RUE, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio del RUE approvato alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire l'accessibilità del RUE approvato attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18- *bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;
10. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

MASSIMO TRESPIDI

II VICE SEGRETARIO

ANTONIO MERLI



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Urbanistica e attività estrattive

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 482/2014 del Servizio Urbanistica e attività estrattive ad oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI ALSENO, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 12 DEL 30.9.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 05/03/2014

**Sottoscritto dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**

Allegato 3 – Alseno, parere motivato sul RUE

Il Comune di Alseno, con note acquisite al Prot. prov. le n. 64738 del 14.10.2013 e n. 2206 del 17.01.2014, ha trasmesso gli elaborati relativi al RUE, comprensivi dell'elaborato di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Alseno, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato il Regolamento Urbanistico Edilizio con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 30.09.2013.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dagli artt. 5 e 33 della L.R. 20/2000 il RUE di Alseno è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale del RUE sono pervenute n. 14 osservazioni, sintetizzate nel seguito.

N.	Prot.	Data	Richiedente	Oggetto
1	8333	30/11/13	Bellagamba Renata e Cesena Nicoletta	Località GASPERINI è richiesta la classificazione ad uso residenziale del mapp.420 del foglio 44 di mq.800
2	8824	21/12/13	Varani Ugo	Località BAITANA Strada San Francesco – Castelnuovo Fogliani è richiesto di prevedere nella normativa dello strumento urbanistico comunale la possibilità di destinare un porticato esistente (ca. mq.20) a spazio destinato a punto di vendita dei prodotti dell'azienda <i>Note:</i> nell'art.90 "Insediamenti esistenti nel territorio extraurbano" del RUE adottato è già prevista la possibilità per gli insediamenti esistenti alla data di adozione, con esclusione dei fabbricati abitativi, di procedere ad ampliamento "una tantum" della consistenza edilizia fino ad un massimo del 20% della superficie utile esistente
3	8829	21/12/13	Zanrei Renato	Località GASPERINI è richiesta la classificazione ad uso residenziale del mapp.574 del foglio 44 di ca.mq.1.900
4	8830	21/12/13	Asveri Benito Cesare	Località GASPERINI è richiesta la classificazione ad uso residenziale dei mapp.520, 522, 524, 526, 525, 538, 236, 237, 238 del foglio 44 di ca.mq.5.200
5	8831	21/12/13	Dadomo Ottavia	Località GASPERINI è richiesta la classificazione ad uso residenziale del mapp.547 del foglio 44 di ca.mq.4.800
6	8832	21/12/13	Leccacorvi Angelo	Località FELLEGARA è richiesta la modifica alla classificazione di parte dell'area di proprietà (mapp.110/111 del foglio 39) da <i>Estese pertinenze a Zona di completamento residenziale</i> per ca.mq.700
7	8833	21/12/13	Viciguerra Milena	Località SAN ROCCHINO/CASELLE è richiesta la modifica alla classificazione dell'area di proprietà (mapp.105/106 del foglio 29) da <i>Zona di vecchia formazione a Zona di completamento residenziale</i> per ca.mq.1.200
8	8835	21/12/13	Nando Bisagni in	Località CASTELNUOVO FOGLIANI

			qualità di presidente dell'Ente "Asilo infantile Fogliani Pallavicino	è richiesta la modifica alla classificazione dell'area di proprietà (mapp.545/544/548 del foglio 42) quale <i>Zona di completamento residenziale</i> per ca.mq.1.800, in quanto il vigente PRG consente l'edificazione di queste aree per intervento edilizio diretto; peraltro su quest'area è già stata presentata richiesta di Permesso di costruire per la costruzione di edificio residenziale conformemente alle previsioni del PRG
9	8836	21/12/13	Pizzelli Gabriele	Località BELVEDERE / CASTELNUOVO FOGLIANI sono richieste la modifiche e integrazioni alla normativa dell'art.90, lett.C del RUE perchè sia consentito l'ampliamento "una tantum" del 25% dei fabbricati pertinenziali esistenti (comma 12, punto f)
10	8837	21/12/13	Tosi Pietro e Guardiani Loredana	Località CASTELNUOVO FOGLIANI è richiesta la modifica alla classificazione dell'area di proprietà (mapp.469/514/516/517 del foglio 42) quale <i>Zona di completamento residenziale</i> per ca.mq.2.900, in quanto il vigente PRG consente l'edificazione di queste aree per intervento edilizio diretto; peraltro su quest'area è già stata presentata richiesta di Permesso di costruire per la costruzione di edifici residenziali conformemente alle previsioni del PRG
11	8838	21/12/13	Ballestrieri Gianni	Località SORGHETTO/VILLAGGIO è richiesto che siano confermate le possibilità di ampliamento dei fabbricati esistenti per attività terziarie previste nel vigente PRG. Sull'area è stata presentata richiesta di Permesso di costruire in data 28/9/2013 conformemente alle previsioni del vigente PRG <i>Note:</i> l'art.94 "Norme transitorie" del RUE adottato consente che i procedimenti relativi all'attività edilizia in corso alla data di adozione del regolamento siano conclusi ed i relativi provvedimenti acquistino efficacia secondo le disposizioni previgenti, fatta salva la facoltà per gli interessati di riavviare il procedimento nell'osservanza delle disposizioni de RUE
12	8839	21/12/13	Porcu Ignazio e Tonelli Massimo	Località PRATOLUNGO/CASTELNUOVO è richiesta la classificazione ad uso residenziale dei mapp.297/298/259/300/115parte del foglio 32 di ca.mq.2.500
13	8842	21/12/13	Ufficio tecnico comunale	Per modifiche e integrazioni varie alla cartografia e alla normativa di attuazione
14	8845	23/12/13	Soc. "Cà del conte"	Località RONCHI GONZAGA DEL CASTELLAZZO è richiesto che sia confermata la possibilità di incrementi alla capacità edificatoria della superficie utile edificabile per abitazioni rurali prevista dal RUE possibilità di incrementi alla capacità edificatoria della superficie utile edificabile per attività di ricovero e locali annessi per velivoli

Nella fase finale dell'iter di approvazione del RUE, il Consiglio Comunale di Alseno dovrà controdedurre alle riserve provinciali ed alle osservazioni pervenute ed approvare il Regolamento Urbanistico Edilizio.

Il documento "RUE 5 – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale" è stato costruito sulla base dei contenuti della ValSAT del PSC e di quelli illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolge adeguatamente le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del RUE e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti

competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della L.R. 20/2000.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Regolamento Urbanistico Edilizio e a partire dalla valutazione effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PSC) delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, si è conclusa con la verifica di coerenza esterna del Piano, effettuata tramite il confronto tra obiettivi del PSC ed azioni del RUE.

Nella fase successiva, la ValSAT si è concentrata sull'individuazione degli effetti indotti sull'ambiente ed il territorio dall'attuazione delle principali previsioni di RUE, consentendo di definire le necessarie misure di compensazione e mitigazione.

Relativamente alla definizione del sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, il documento di ValSAT si riferisce al monitoraggio definito per il PSC, da effettuare sulla base della rilevazione di un set di indicatori utili allo scopo di controllare, aggiornare o rivedere le scelte stesse di RUE.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del RUE, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del RUE di Alseno. La metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal Comune ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte effettuate nell'ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del RUE stesso:

1. sintesi del quadro normativo,
2. verifica di coerenza,
3. valutazione degli impatti potenziali,
4. piano di monitoraggio.

La valutazione di coerenza ha riportato esiti generalmente positivi, evidenziando alcune situazioni di criticità puntuali. In particolare, si valuta positivamente l'integrazione già effettuata delle azioni di mitigazione, definite nel documento di ValSAT, all'interno dell'articolato normativo di RUE.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di RUE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del RUE stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle riserve da parte della Giunta Provinciale (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)
di Alseno, adottato con atto C.C. n. 12 del 30.09.2013,
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Alseno potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del RUE e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle azioni di Piano.
2. Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del RUE.
3. Le valutazioni effettuate relativamente al RUE ed il presente parere sono validi salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione ed un aggiornamento del Parere Motivato.
4. Si rammenta che con l'atto di approvazione del RUE il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nel RUE e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.

Allegato 1 – Alseno, elaborati di RUE

ELENCO ELABORATI	Codice	Scala
Relazione	RUE 1	
Norme	RUE 2	
Legenda delle cartografie	RUE 3	
Zonizzazioni	RUE 4. -1,2,3,4	1: 5.000
V.A.S. – Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica	RUE 5	
Relazione geologico-ambientale e e sismica		

Premesso che la verifica istruttoria ha interessato

- la disciplina del **territorio urbano ed extraurbano** rappresentata nelle Tavole **RUE 4.1, 4.2, 4.3, 4.4** e regolata dal Titolo VII -*Disciplina urbanistica degli ambiti di PSC*- dell'elaborato **RUE 2-Norme**.
- gli elaborati **RUE 1 – Relazione** , **RUE 6-Relazione geologica**
- gli elaborati **RUE 5-Valutazione ambientale strategica – Rapporto ambientale**

rendendo inoltre esplicito che, la verifica di conformità sul RUE è stata eseguita nei confronti del Piano strutturale comunale oggetto d'intesa, si formulano le seguenti riserve :

VERIFICA DI CONFORMITA' RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC E VERIFICA DEI CONTENUTI IN RIFERIMENTO ALLA L.R.20/2000, AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI E AL PTCP

1. Occorre perfezionare l'articolato normativo di RUE distinguendo in modo chiaro le norme contraddistinte da valore regolamentare da quelle con valore pianificatorio

DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE

2. Relativamente al dimensionamento delle previsioni insediative del Comune di Alseno risulta necessario assicurare la coerenza tra le previsioni del RUE e quanto definito nel PSC, garantendo che l'attuazione degli interventi previsti dal RUE negli ambiti del tessuto consolidato con funzioni prevalentemente residenziali e nel territorio rurale, non generi incrementi di popolazione che si discostino in modo rilevante dagli obiettivi fissati dal PSC.;

TERRITORIO URBANIZZATO

3. Il Territorio disciplinato in scala 1:5.000 e individuato sulle Tavole RUE 4.1, RUE 4.2, RUE 4.3 e RUE 4.4 – “Zonizzazione” deve essere conforme a quello rappresentato nelle tavole PSC 5.1,2,3,4 – Macroclassificazione del territorio – Vincoli e rispetti e tavola PSC 4 - Aspetti strutturanti il territorio. Rispetto a quest'ultima, le tavole di RUE sono risultate discordanti, nella misura in cui le previsioni della stessa tavola PSC 4, risultavano difformi da quelle rappresentate nelle tavole PSC 5 come già evidenziato in fase di intesa. (Allegato 2 - atto G.P. n.199 del 04.10.2013, riserva n.61 – intesa negata).
Nello specifico, alcuni lotti di completamento, ubicati ai margini dell'edificato, individuati dal RUE, non sono ricompresi all'interno dei perimetri degli ambiti consolidati. Le zonizzazioni del RUE dovranno trovare piena coerenza con quelle del PSC che il Comune andrà ad approvare, necessariamente, nel rispetto dell'intesa espressa dalla Provincia con l'atto succitato.;

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE – CENTRI STORICI

4. Relativamente ai centri storici e alle Zone storico-testimoniali individuate e perimetrare nel RUE, la tipologia d'intervento di “ristrutturazione urbanistica”, è utilizzata in modo inappropriato rispetto alla definizione della stessa descritta al punto h) dell'Allegato (all'art. 9 comma 1) della LR 15/13. Infatti tale tipologia è rivolta alla sostituzione di tessuti urbanistico edilizio e non singoli edifici. Seppur il fenomeno è limitato occorre rivedere le categorie d'intervento individuate in cartografia con la lettera “r” riassegnandone altra in conformità con i disposti dell'allegato succitato.
5. Relativa alle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, (individuate nelle tavole PSC 8.1, PSC 8.2, PSC 8.3, PSC 8.4 Tutele storico-culturali)- risulta necessario modificare integrandola, la disciplina di cui all'art. 71 al fine di recepire le disposizioni di cui agli artt. A-9 e A-21 della L.R.20/2000 e le direttive di cui all'art.25 di PTCP.
Negli articoli 71, 72 e 73 occorre rendere espliciti attraverso richiami puntualmente riferiti, le tavole, gli elaborati e le discipline di PSC (progetto- quadro conoscitivo e Valsat) nei quali sono tratti gli specifici argomenti di carattere storico culturale e testimoniale per garantire un

agevole ed esaustiva consultazione da parte dei cittadini.

6. La disciplina particolareggiata degli interventi (art. 74 del RUE 2) dettagliata nell'elenco puntato del 3° comma così come delineata non trova riscontro nei documenti di RUE. Essendo peraltro già definita puntualmente la disciplina particolareggiata dei centri storici nelle tavole RUE 4 (1-2-3-4), occorrerebbe sostituire tutto l'elenco puntato e la premessa ad esso anteposta con la seguente frase : "...da attuare secondo i disposti dell'ALLEGATO (all'art. 9 comma 1 della LR 15/2013) Definizioni degli interventi edilizi". Quanto sopra vale anche per gli art. 71, 72, e 73.
7. La disciplina degli **Insedimenti di interesse storico testimoniali** presenti in territorio rurale, secondo quanto disciplinato nell'art. 42 punto 1 del PSC, è stata demandata al RUE. Provveda quindi il Comune alla compilazione di tale disciplina definendo gli interventi possibili per ogni singolo edificio in conformità con quanto disposto dagli art. A9 e A-21 della LR 20/00.

ASPETTI COMMERCIALI

8. Art. 10, punto "Centro commerciale" - Occorre provvedere alla integrazione del testo proposto aggiungendo subito dopo la definizione dei complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato il penultimo ed il terzultimo capoverso del punto 1.7 dell'Atto di indirizzo approvato con atto C.R. n. 1253/1999, che disciplina i casi in cui possono essere realizzati tali insediamenti commerciali (oltre a quello già riportato nella parte finale della norma comunale).

Punto "Area commerciale integrata" - In corrispondenza della definizione di area commerciale integrata, risulta necessario eliminare il seguente inciso: ", salvo diversa previsione del P.T.C.P.,".

9. Art. 63, comma 4 - Occorre ricondurre a coerenza i casi di possibile monetizzazione degli standard urbanistici nel caso di realizzazione di insediamenti commerciali con le disposizioni stabilite dall'Atto di indirizzo approvato con atto C.R. n. 1253/1999, punto 5.1.2.
10. Art. 69, commi 3 e 4 - Con riferimento ai contenuti dell'art. 69, commi 3 e 4, si richiama l'attenzione del Comune sulla dotazione di parcheggi pertinenziali, in particolare per gli esercizi di vicinato, stabilita dal punto 5.2.4 dell'Atto di indirizzo C.R. n. 1253/1999: "va richiesta di norma la medesima dotazione, in termini quantitativi, che è richiesta per la funzione residenziale, fermo restando che si deve trattare di spazi aperti direttamente accessibili da parte della clientela" e sui casi di possibile riduzione degli stessi regolamentata dal punto 5.2.5 del suddetto Atto di indirizzo.
11. Art. 83 - L'insediamento commerciale "Rossetti Market" è individuato sulla Tavola RUE 4.3 come "Zone di completamento per attività produttive e terziarie in Piani urbanistici attuativi", mentre la Tavola PSC4 (versione controdedotta dal Consiglio Comunale ai fini della formulazione dell'Intesa) include lo stesso tra gli insediamenti per attività terziarie e ricettive - Medie e grandi strutture di vendita esistenti. A tale proposito, si richiama l'attenzione del Comune sull'atto G.P. n. 199 del 04.10.2013 con il quale questa Amministrazione ha formulato l'Intesa sul PSC di Alseno, nel quale si chiedeva di aggiornare gli elaborati tenendo conto della procedura di SUAP effettuata per "l'ampliamento della grande struttura di vendita extraliminare denominata "Rossetti Market", per la quale nel 2011 si è conclusa la procedura amministrativa necessaria per il rilascio dell'autorizzazione commerciale". A seguito delle modifiche richieste per gli elaborati del PSC, devono essere apportate le necessarie variazioni per allineare gli elaborati di RUE con quelli del Piano Strutturale.
12. Art. 86, commi 1 e 2 - Si rileva che il testo di cui al comma 1 costituisce la riproposizione di quanto contenuto all'art.10, punto "Superficie di vendita".
Il testo del comma 2, invece, costituisce la riproposizione di quanto riportato all'art. 63, punto B ed all'art. 69, commi 3 e 4. Valuti, pertanto, il Comune se accorpare i testi ripetuti all'interno degli articoli precedenti delle Norme del RUE ovvero operando una riscrittura del

presente art. 86, mantenendo le disposizioni relative alle aree per carico/scarico merci ed ai requisiti di accessibilità.

TERRITORIO RURALE

13. Dalla lettura delle cartografie di Tavole RUE 4.1, RUE 4.2, RUE 4.3 e RUE 4.4 – “Zonizzazione”, si è riscontrata la presenza di tre “Complessi vincolati all'uso rurale” (art. 90, punto B) considerata l'esiguità delle presenze evidenziate si esprimono perplessità sulla completezza di quanto rappresentato. L'incertezza sopra espressa trova maggiore incisività a causa del tipo di graficismo evanescente utilizzato per la rappresentazione cartografica. Inoltre quanto sopra non trova conferma nei dati riportati nel quadro conoscitivo (esempio elab. QC-A1). Il Comune riferisca a tale riguardo eventualmente integrando e modificando quanto rappresentato.

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE IN RIF. ALLA L.R.20/2000 E AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI

14. La Relazione risulta oltremodo sintetica occorre integrarla
- con riferimento alle singole riserve (dimensionamento, tavola dei vincoli, zone di completamento residenziali, ambito produttivo di completamento ecc.)
 - predisponendo una matrice nella quale siano espressi, correlandoli, i contenuti trattati nel RUE e quelli degli altri strumenti cui si deve far riferimento per garantire la completezza del regolamento urbanistico.
15. Occorre denominare tavole RUE 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 con il titolo “Zonizzazione” in coerenza con quanto indicato nelle Norme, art. 2-Elaborati costitutivi.
16. Pur rilevando che generalmente il Comune nella stesura del RUE ha operato in un'ottica di **non duplicazione delle normative** sia quelle di pari livello che quelle di livello sovraordinato si rammenta quanto segue.
La LR 20/00 come modificata dalla LR 6/2009 e successivamente dalla LR 15/2013 in un'ottica di semplificazione degli apparati normativi dispone che gli strumenti di pianificazione urbanistica devono attenersi unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite escludendo che gli stessi apparati contengano riproduzione totale o parziale delle normative vigenti stabilite dai diversi livelli di governo. In tale prospettiva il RUE (così come le NTA e la Valsat dei piani), provvede al coordinamento delle previsioni di propria competenza, alle disposizioni sovraordinate, attraverso richiami espressi alle prescrizioni che trovano diretta applicazione.
Tenuto conto che gli atti di coordinamento tecnico previsti al comma 4 dell'art. 18 bis della L.R. 20/2000 devono ancora essere emanati, valuti il comune se adeguare i contenuti del RUE in esame al citato articolo ovvero rimandare tale adeguamento ad una successiva variante del RUE.
17. Si prende atto dell'integrazione normativa proposta dal Comune con la quale, viene attribuito ad alcune tavole di PSC, valore di **“Carta dei vincoli”** anche per il RUE. Viene inoltre assunto l'impegno di provvedere ad eventuali adeguamenti che si rendessero necessari a seguito dell'emanazione dell'atto di indirizzo previsto al comma 3 sexies dell'art. 19 della L.R. 20/2000 c.m. dalla LR 15/2013. A tale riguardo si rammenta al Comune di provvedere all'integrazione delle Norme di RUE secondo i contenuti espressi nella “PROPOSTA DI INTEGRAZIONE ALL'ART. 2 DEL RUE (dicembre 2013).
18. ART. 42 – **Salvaguardia e formazione del verde**
- Nel comma 5 dell'art. 42 – “Salvaguardia e formazione del verde” è previsto che per le siepi in zona agricola i tagli di porzioni superiori a 5 m lineari debbano essere autorizzati dal Comune. Si evidenzia che le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) inseriscono le formazioni vegetate lineari nella categoria delle Aree Forestali e pertanto i tagli in tali contesti vanno autorizzati anche con riferimento a questa normativa regionale. E' pertanto necessario adeguare il disposto di Rue.

- Con riferimento al comma 7 dell'art. 42 - "Salvaguardia e formazione del verde" si conferma quanto evidenziato dal Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano circa la necessità di utilizzare per gli interventi vegetazionali di mitigazione ed inserimento ambientale specie autoctone locali (a tal fine si concorda pienamente con la modifica della nota "58" al comma 9 indicata dal Parco nel parere di conformità). E' necessario inoltre integrare/ adeguare le disposizioni tenendo conto delle "Linee guida per la rete ecologica locale" approvate con atto di Consiglio provinciale n. 10 del 25/03/2013 in particolare considerando i criteri per l'individuazione degli elementi della connettività diffusa e l'appendice 7.

ASPETTI GEOLOGICO-AMBIENTALI

19. Tra gli elaborati di progetto del PSC espressamente richiamati dall'art. 2 comma 2 del RUE ai sensi dell'art. 19 della LR 20/2000 (ai fini del loro inquadramento in termini di "tavola unica"), non compaiono gli elaborati **PSC9.1 e PSC9.2** relativi agli aspetti sismici, che **devono invece considerarsi** al pari degli altri elaborati citati, in quanto necessaria e imprescindibile base di riferimento delle analisi di dettaglio sviluppate in sede di RUE e di progettazione attuativa nei territori urbanizzati e rurali.
20. La possibilità di accoglimento delle **osservazioni dovrà essere verificata** alla luce dei limiti e condizionamenti vigenti.

VALSAT

21. In generale, si concorda sull'applicazione del "principio di non duplicazione dei procedimenti", sul fatto che la valutazione della sostenibilità ambientale del RUE tenga conto delle valutazioni degli effetti ambientali già operate per il PSC e, in particolare, che la metodologia utilizzata ai fini della procedura di valutazione ambientale del RUE debba essere costruita in continuità e coerenza con il processo di ValSAT del PSC.
22. L'attività di verifica di coerenza svolta nel capitolo 2 ha confrontato, con l'ausilio di una matrice, gli obiettivi del PSC e le azioni del RUE. Si è rilevata una lieve difformità tra gli obiettivi del PSC riportati nel documento di ValSAT del RUE e quelli definiti all'interno dello specifico documento di valutazione del PSC, in quanto in quest'ultimo non è presente il seguente obiettivo: "7b Promuovere forme di mobilità alternativa alla automobilistica". Si modifichi, pertanto il documento "Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale" del RUE, in coerenza con il contenuto della ValSAT del PSC.
23. Il bilancio degli effetti delle trasformazioni urbanistico-edilizie oggetto di RUE è stato effettuato nel capitolo 3 mediante una schedatura delle suddette trasformazioni. Con riferimento agli "Elementi di mitigazione" definiti per la componente ambientale "Suolo e sottosuolo", si ritiene che:
 - nelle schede relative ai "Centri storici" ed agli "Ambiti urbani consolidati - Zone di vecchia formazione", l'azione proposta: "Realizzazione degli edifici all'interno dei sedimi dei complessi edilizi esistenti" costituisca, in realtà, parte della disciplina particolareggiata oggetto di RUE, quindi, una scelta di Piano e non una mitigazione degli effetti derivanti dall'attuazione delle sue azioni;
 - nelle schede relative agli "Ambiti urbani consolidati - Zone di completamento residenziale", agli "Ambiti urbani consolidati - Zone di completamento residenziale in Piani urbanistici attuativi", "Ambiti urbani consolidati - Sistema dei servizi consolidati", "Ambiti urbani consolidati - Zone di completamento per attività terziarie e ricettive", "Ambiti urbani consolidati - Zone di completamento per insediamenti produttivi polifunzionali", "Ambiti urbani consolidati - Zone di completamento per attività produttive e terziarie in Piani urbanistici attuativi" la mitigazione proposta "Realizzazione degli edifici all'interno di centri urbani consolidati utilizzando aree intercluse e/o adiacenti alle aree urbane esistenti o aree già urbanizzate" non possa essere considerata un'azione da attuare per

minimizzare o eliminare gli impatti indotti dalla realizzazione degli interventi previsti dal RUE, bensì costituisca parte della definizione stessa degli ambiti urbani consolidati.

24. Si rammenta che la LR 15/2013 ha modificato l'art.19 della LR 20/2000, disponendo che la ValSAT di ciascun piano urbanistico deve includere uno specifico capitolo denominato "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni, nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato".
25. La stesura della Sintesi non Tecnica dovrà essere modificata ed aggiornata a seguito delle variazioni ed integrazioni operate in accoglimento alle riserve formulate. A tale proposito, si rammenta che la Sintesi non Tecnica è un documento che deve sintetizzare i contenuti del Rapporto Ambientale in linguaggio non tecnico, appunto, al fine di essere compreso e messo a disposizione del pubblico.
26. Art. 14 – Piani urbanistici attuativi (PUA) - In corrispondenza dell'elenco puntato riportato al comma 13, si ritiene opportuno aggiungere anche il seguente punto: "documentazione relativa alla valutazione ambientale del PUA".
27. Art. 15 – Elaborati dei piani urbanistici attuativi di iniziativa privata - Tra gli elaborati costitutivi dei Piani attuativi, viene citata la documentazione necessaria "per lo svolgimento della Verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano". Si rileva che con la Circolare Prot. PG/2010/23900 del 01.02.2010, paragrafo 3.1.3.2, la Regione Emilia Romagna, ha chiarito che sul territorio regionale e con riferimento agli strumenti urbanistici di cui alla LR 20/2000 e ss.mm.ii., deve essere applicata la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT). Pertanto, occorre modificare il testo di cui al punto G) dell'articolo considerato includendo:
- il solo riferimento al Rapporto Ambientale, elaborato ai fini della procedura di valutazione ambientale del Piano attuativo;
 - i casi di esenzione dei PUA dallo svolgimento della procedura di valutazione ambientale di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 della LR 20/2000 e ss.mm.ii..



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel.**

Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.
Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 29 del 07/03/2014

Servizio Urbanistica e attività estrattive

Proposta n. 482/2014

Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI ALSENO, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 12 DEL 30.9.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 11/03/2014

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale